

**GARA D'APPALTO A PROCEDURA APERTA AI SENSI DEL D.LGS. 18 aprile 2016, n. 50
PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CERTIFICAZIONE DELLE SPESE FEAGA E
FEASR DEGLI ORGANISMI PAGATORI PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 2022 – 2023.
CIG 8763461CC8.**

FAQ

1. È possibile inviare la documentazione a mezzo PEC o, in alternativa, firmata digitalmente su supporto digitale?

Risposta.

L'art. 12 del Disciplinare di gara (pagg. 16-18) non indica la possibilità di inoltrare la documentazione tramite PEC, ferma la possibilità dei concorrenti di procedere alla sottoscrizione dei documenti, ove richiesta, con firma digitale e di inoltrare gli stessi su supporto digitale, purché ne sia garantita autenticità e provenienza secondo la normativa vigente.

Si conferma la disposizione del Disciplinare di gara.

2. In merito al requisito di capacità tecnico professionale, di cui al paragrafo 7.3 lettera f) del Disciplinare di gara, non siamo in possesso della certificazione UNI ISO IEC 27701:2019 richiesta, possiamo egualmente presentare la domanda fornendo adeguate prove dell'impiego di misure equivalenti, anche tramite l'attestazione di soggetti dotati di particolari qualificazioni ed operanti in autonomia?

Risposta.

Il paragrafo 7.3. lettera f) nella parte finale precisa che, ai sensi dell'art. 87 I c. del Codice dei contratti pubblici, al concorrente non in possesso della specifica certificazione richiesta è data la possibilità di provare l'impiego di misure equivalenti, la cui adeguatezza agli standard richiesti, sarà oggetto di valutazione da parte della stazione appaltante.

Quale considerazione generale, inoltre, in riscontro ad alcune richieste in cui i futuri concorrenti illustrano, in maniera puntuale, e chiedono che l'Amministrazione le valuti, le misure adottate ed adottande, si chiarisce che in questa sede di chiarimenti alcun giudizio o valutazione di sufficienza si ritiene di rendere, al fine di lasciare impregiudicate sia la possibilità dei concorrenti di dettagliare l'impiego di misure equivalenti agli standard richiesti, sia le valutazioni spettanti alla Commissione ed al Rup, nei rispettivi ambiti di competenza.

Si conferma la disposizione del Disciplinare di gara.

3. Le dichiarazioni integrative, di cui all'art. 14.3.1 del Disciplinare di gara, non contenute in un modello fornito dalla Stazione Appaltante, possono essere rese tramite la domanda di partecipazione o come allegati a questa?

Risposta.

Le dichiarazioni integrative debbono essere rese come allegati alla domanda di partecipazione.

Si conferma la disposizione del Disciplinare di gara.

4. In considerazione della possibilità di ricorrere al sub-appalto, di cui all'art. 9 del Disciplinare di gara, e tenuto conto del recente avvicendamento normativo, si chiede di confermare che non sia richiesta dal sub-appaltatore individuato alcuna produzione documentale e, nello specifico: il PASSOE, espresso in qualità di mandante per impostazione sito ANAC, ed il DGUE compilato nelle parti indicate alla pag. 21 del Disciplinare di gara, art. 14.2 (DGUE).

Risposta.

L'art. 71 (Subappalto) della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici dispone al punto 2 che "Nei documenti di gara l'amministrazione aggiudicatrice può chiedere o può essere obbligata da uno Stato membro a chiedere all'offerente di indicare, nella sua offerta, le eventuali parti dell'appalto che intende subappaltare a terzi, nonché i subappaltatori proposti".

"La direttiva ha quindi rimesso alla discrezionale scelta degli Stati membri o, comunque, delle stazioni appaltanti l'opzione regolatoria attinente alla doverosità dell'indicazione del nome del subappaltatore, ai fini della partecipazione alla gara. Orbene, la scelta del legislatore interno di sospendere temporaneamente l'obbligo dichiarativo in discussione non preclude alle stazioni appaltanti di introdurlo nella legge di gara, in conformità al diritto euro-unitario e al principio di proporzionalità" (CdS n. 1308 del 15.02.2021).

Si conferma la disposizione del Disciplinare di gara, in considerazione della particolarità dell'appalto, attinente ai rilevanti interessi economici del bilancio europeo, e per consentire *"alla stazione appaltante di equiparare, ai fini della possibilità di verifica immediata del possesso dei requisiti di partecipazione, tutti i concorrenti sin dal momento della presentazione delle offerte, in ossequio al principio della par condicio"* (CdS n. 1308 del 15.02.2021).

5. In relazione al requisito di cui all'art. 7.3 lettera e) del Disciplinare di gara, si chiede di chiarire se il servizio indicato debba essere sempre il medesimo con riferimento agli ultimi 5 anni, o il concorrente soddisferà il requisito anche in presenza di due servizi analoghi che coprono l'ultimo triennio e le due ulteriori annualità.

Risposta.

L'art. 7.3 lettera e) del Disciplinare di gara precisa che in un individuato arco temporale – ultimo quinquennio – il concorrente dovrà aver eseguito almeno un contratto il cui importo annuo, indipendentemente dalla durata complessiva dello stesso, non dovrà essere inferiore ad €. 100.000,00

Si conferma la disposizione del Disciplinare di gara.

6. In relazione al requisito di cui all'art. 7.3 lettera e) del Disciplinare di gara la comprova del possesso del requisito potrà essere data, qualora il cliente sia soggetto agli obblighi di pubblicazione sul proprio sito internet, fornendo uno stralcio degli atti pubblicati in cui vi sia evidenza del soggetto revisore, dell'anno del bilancio revisionato e degli onorari corrisposti? Questa documentazione può essere considerata come sostitutiva del certificato di regolare esecuzione?

Risposta.

No, si conferma la disposizione del Disciplinare di gara.

7. In relazione al requisito di cui all'art. 7.3 lettera e) del Disciplinare di gara i contratti indicati devono riferirsi a servizi di revisione dei conti annuali riferibili a certificazioni per enti pubblici (ad esempio certificazione dei conti FEAGA e FEARS degli organismi pagatori) o alla revisione di cui all'art. 14 del D.lgs 39/2010?

Risposta.

L'esecuzione richiesta dall'art. 7.3 lettera e) è di un contratto, nel quinquennio antecedente al termine ultimo per la ricezione delle offerte, reso, si evidenzia, secondo l'intera normativa vigente ed applicabile *“presso soggetti della PA, Enti pubblici o società partecipate”*.

Si conferma la disposizione del Disciplinare di gara.

8. In relazione al requisito di cui all'art. 17.1 lettera e) si richiede, come qualità professionale minima, che gli Esperti informatici siano in possesso del Diploma di Laurea o Laurea magistrale specialistica in discipline informatiche. Sono ammessi anche profili di soggetti con Laurea in Ingegneria ed esperienza pluriennale come specialisti informatici nell'ambito di revisione e certificazione dei bilanci e in possesso di abilitazioni riconosciute a livello internazionale come Auditor dei sistemi informativi?

Risposta.

In considerazione del servizio da rendere e della necessità di individuare un concorrente che offra competenze specifiche e differenziate, si è ritenuto di richiedere una particolare qualificazione agli Esperti informatici; la previsione del possesso del “Diploma di Laurea o Laurea magistrale specialistica in discipline informatiche”, deve riferirsi al Diploma di Laurea o Laurea magistrale in Informatica (attuale LM 18) ed al Diploma di Laurea o Laurea Magistrale in Ingegneria Informatica (attuale LM 32).

In tal senso si precisa la disposizione del Disciplinare di gara.

9. In relazione al requisito di cui all'art. 17.1 lettera e) si richiede, come qualità professionale minima, che gli Esperti informatici siano in possesso del Diploma di Laurea o Laurea magistrale specialistica in discipline informatiche. Sono ammessi anche profili di soggetti con Laurea in discipline economiche e/o aziendale con esperienza pluriennale come specialisti informatici nell'ambito di revisione e certificazione dei bilanci e in possesso di abilitazioni riconosciute a livello internazionale come Auditor dei sistemi informativi?

Risposta.

No; per le qualità professionali minime richieste agli Esperti Informatici, vedasi la risposta al precedente punto n. 8.

10. In relazione all'art. 17.1 numero 2, lettera a) e lettera b) la qualità professionale minima dell'abilitazione alla professione di Dottore Commercialista è equivalente all'iscrizione all'Albo dei Dottori Commercialisti?

Risposta.

L'abilitazione all'esercizio segue al conseguimento della Laurea, allo svolgimento del tirocinio ed al superamento di uno specifico esame; ottenuta l'abilitazione il soggetto richiede, e può o meno ottenere, l'iscrizione all'Albo che giunge all'esito di un procedimento di verifica, da parte dell'Ordine, di una serie di requisiti.

Non può essere, pertanto, ritenuta equivalente l'abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista e l'iscrizione all'Albo dei Dottori Commercialisti.

Si conferma la disposizione del Disciplinare di gara.

11. In relazione all'art. 17.1 e con particolare riferimento alla tabella di cui alla pag. 29 si chiede di precisare se la stessa vada compilata con riferimento alle gg/uomo o in relazione alle ore, stante la previsione della prima stringa.

Risposta.

Per un mero refuso la prima stringa della tabella di cui alla pag. 29 del Disciplinare di gara, reca la previsione delle "ore stimate per l'esercizio 2022" e delle "ore stimate per l'esercizio 2023": deve, diversamente, ed in conformità a quanto previsto nel testo dell'art. 17 del Disciplinare – e nella intestazione della stessa – intendersi come "gg/uomo stimate per l'esercizio 2022" e delle "gg/uomo stimate per l'esercizio 2023"; vedasi tabella sottostante.

GG/UOMO STIMATE PER LA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

	TEAM	GG/UOMO STIMATE PER L'ESERCIZIO 2022	GG/UOMO STIMATE PER L'ESERCIZIO 2023	TOTALE
A	RESPONSABILE SERVIZIO			
B	RESPONSABILI OPERATIVI			
C	SUBTOTALE (A+B)			
D	ESPERTI REVISORI			
E	ESPERTI AGRICOLI			
F	ESPERTI INFORMATICI			
G	TOTALE (C+D+E+F)			

In tal senso si corregge l'errore materiale nella tabella a pag. 29 del Disciplinare di gara.

12. In relazione all'art. 17.1 numero 2, non è indicato il numero minimo di componenti del Gruppo di lavoro, mentre il numero di componenti aggiuntivi è valutato all'art. 17.1 numero 3, nei sub-criteri.

Risposta.

Si è ritenuto di indicare una percentuale massima di gg/uomo per alcune figure, mentre per altre di indicarne la percentuale minima, per consentire sia ai concorrenti di strutturare con dei margini dipendenti, comunque, dalla complessità delle prestazioni da rendere, la propria offerta, sia alla Stazione appaltante di individuare la migliore proposta, che garantisca il raggiungimento delle finalità imposte dalla normativa di riferimento unionale e nazionale.

I sub-criteri nella parte in cui fanno riferimento a risorse aggiuntive, rispetto alla composizione del Gruppo di lavoro che sarà offerta dai concorrenti, sarà oggetto di valutazione discrezionale da parte della Commissione.

Si conferma la disposizione del Disciplinare di gara.

Roma, 15 luglio 2021

Il Responsabile unico del procedimento
Dott.sa Fulvia de Falco